

STUDIO LEGALE CHIRICO

Via Enrico Fermi, 6

84018 – Scafati (SA)

Telefax 081/3414054

E-mail: studiolegalechirico@live.it

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

RICORSO

Per la **Prof.ssa Rosaria COLANTUONO** nata a Torre del Greco (NA) il 14.04.1972 (C.F. CLNRSR72D54L259I), rappresentata e difesa – giusta procura a margine – dall’Avv. Diego CHIRICO (C.F. CHRDMI81B10I483W), con il quale elettivamente domicilia alla Via Alessandro Poerio n. 14 presso lo studio dell’Avv. Fabio CURCIO, con richiesta di comunicazioni da farsi al fax n. 081/3414054 e PEC: d.chirico@avvocatinocera-pec.it

Contro il **Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica – Ufficio Scolastico Regionale della Campania**, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l’annullamento

a) – del Decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ufficio V – Dirigenti Scolastici ad oggetto l’approvazione della graduatoria generale di merito del concorso bandito con D.D.G. del 13.07.2011, nella parte in cui non ha attribuito alla Prof.ssa Rosaria COLANTUONO nella Tabella “Titoli Culturali” al punto 2e n. 2,00 punti, nonché alla mancata valutazione dei titoli di preferenza per aver prestato servizio presso il MIUR e di n. 1 figlio a carico;

Avv. Diego CHIRICO
(C.F. CHRDMI81B10I483W)

Nomino e costituisco mio difensore e procuratore nel presente giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi e memorie, l’Avv. Diego CHIRICO, congiuntamente al quale eleggo domicilio in Napoli alla Via Alessandro Poerio n. 14 presso lo studio dell’Avv. Fabio CURCIO.

Per l’espletamento del mandato ho ricevuto l’informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, autorizzando al trattamento dei dati personali.

b) – degli atti istruttori della Commissione di concorso che hanno attribuito tale punteggio, non conosciuti;

c) – di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi eventuali provvedimenti di approvazione delle graduatorie, non conosciuti.

FATTO

1.1 – Si premette che la ricorrente ha presentato, ai sensi del D.D.G. del 13.07.2011, domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici.

È bene precisare che, in un primo momento, il Direttore generale per il personale scolastico ha bandito un concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2.386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative con numero di posti di dirigente scolastico messi a concorso nella Regione Campania pari a 224.

Successivamente, l'art. 17 co. 1 bis, del D.L. n. 104/13 ha stabilito che *“le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”*.

Il concorso si è articolato in una prova preselettiva, in due prove scritte ed una prova orale, oltre che nella valutazione dei titoli, sia professionali che culturali.

Per quanto attiene, più in particolare, alla valutazione dei titoli, l'art. 12, comma 5, del bando rinviava ad una tabella allegata al bando stesso, chiarendo che *“ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi”*.

Il medesimo comma 5 dell'art. 12 del bando precisava, inoltre, che *“Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate”*.

1.2 – A questo punto giova precisare che la ricorrente, ha partecipato alla procedura concorsuale, allegando, tra l'altro, i seguenti titoli culturali:

– TITOLI CULTURALI:

1) Laurea in SCIENZE POLITICHE con votazione fino a 104/110 (**1,00 punto valutato**);

2e) Master in Scienze dell'Educazione (3.000 ore e 120 CFU) (**2,00 punti non valutati**) ;

2g) Partecipazione a n. 9 corsi di formazione (**0,10 x 3: 0,30 punti valutati**)

TOTALE TITOLI CULTURALI: **3,30 punti**

(1 + 2e + 2g x 3)

TOTALE VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI: **1,30 punti**

(1 + 2g x 3)

DIFFERENZA PUNTEGGIO: - 2,00 punti (2e)

All'esito del procedimento di reclutamento, la ricorrente si è collocata al 640° posto, con il punteggio di punti 65,30.

Sta di fatto, però, che la Prof.ssa COLANTUONO si è vista illegittimamente non assegnata 2,00 punti, che l'avrebbe collocata certamente in una posizione utile ad una sede più consona alle proprie esigenze familiari, nonché la mancata valutazione dei titoli di preferenza.

Il danno è grave per la ricorrente, che, per effetto dell'illegittima attribuzione del punteggio, si è vista illegittimamente collocata al 640° posto della graduatoria, non ricevendo, allo stato, alcun incarico.

La ricorrente ha puntualmente sollevato, in via di reclamo amministrativo, la circostanza, confidando nell'autotutela della P.A..

Ciononostante, l'Autorità Scolastica non ha dato alcun esito alle richieste della Prof.ssa COLANTUONO, lasciando immodificata la graduatoria di merito del concorso oggetto del presente ricorso.

In queste condizioni, sorge l'interesse della ricorrente, ingiustamente collocata in posizione di graduatoria deteriore, a contestare i provvedimenti

di approvazione della graduatoria generale di merito del concorso bandito con D.D.G. del 13.07.2011, nella parte in cui non ha attribuito alla Prof.ssa Rosaria COLANTUONO nella Tabella “Titoli Culturali” al punto 2e n. 2,00 punti, nonché alla mancata valutazione dei titoli di preferenza per aver prestato servizio presso il MIUR e di n. 1 figlio a carico, che va rimodulata, per quanto di ragione, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DEL BANDO DI CONCORSO E DELL’ALLEGATA TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI, APPROVATI CON D.D.G. DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN DATA 13.07.2011 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE

La commissione giudicatrice ha erroneamente attribuito il punteggio di **65,30 invece che 67,30** relativo a “Punteggio Titoli Culturali” di cui alla “Tabella di valutazione dei titoli (art. 3, comma 1, D.P.R. 10 luglio 2008 11. 140)” del bando di concorso, al **punto 2e**.

Ed invero, la ricorrente ha dichiarato di avere essere in possesso di **Corso biennale di perfezionamento equiparato**, ai sensi di legge, al **Master in Scienze dell’Educazione in “Intelligenze e apprendimento tra disagio e devianza: progettazione di interventi mirati nelle scienze dell’educazione” pari a 120 CFU e 3.000** ore con esame individuale finale.

A tal fine, si evidenzia che, secondo il bando di concorso, sono valutati tutti i corsi, anche On Line, organizzati da Università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o dell'U.E., valide a rilasciare titoli in base a: DPR 162/1982 – L. 341/1990 – DM 509/1999.

In tal caso, i diplomi di perfezionamento ed i master devono essere coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, specificando ancora che i corsi di perfezionamento universitari strutturati su 1500 ore e 60 crediti che si concludono con un esame finale sono equiparati ai master e, come questi, valgono 2 punti.

Alla luce delle suddette motivazioni, la Prof.ssa Rosaria COLANTUONO ritiene di aver diritto **all'ulteriore attribuzione** di **punti 2,00** per aver conseguito il Master in Scienze dell'Educazione in "Intelligenze e apprendimento tra disagio e devianza: progettazione di interventi mirati nelle scienze dell'educazione" pari a 120 CFU e 3.000, con la relativa e corretta attribuzione di un totale complessivo di punti 67,30.

II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL BANDO DI CONCORSO E DELL'ALLEGATA TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI, APPROVATI CON D.D.G. DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN DATA 13.07.2011 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE

Ma la commissione esaminatrice è incorsa in una ulteriore svista **non valutando** i titoli di preferenza per aver prestato servizio presso il MIUR e di n. 1 figlio a carico.

In particolare, l'odierna ricorrente non si è vista riconoscere **i titoli di preferenza a parità di merito** (ai sensi dell'art. 14 comma 1 n. 17 del bando) per **aver prestato servizio**, per non meno di 1 anno, alle dipendenze del **Ministero dell'Istruzione**, Università e Ricerca Scientifica, senza demerito, nonché (ai sensi dell'art. 14 lett. a, b e c del bando) di **avere n. 1 figlio minore a carico**, così come dichiarato anche in sede preselettiva.

Alla luce di tutto quanto esposto la Prof.ssa COLANTUONO ritiene di aver **diritto all'attribuzione dei titoli di preferenza a parità di merito**, non riconosciutegli.

Come detto in narrativa, la ricorrente ha puntualmente segnalato alla P.A. la palese illegittimità del punteggio ad essa attribuito.

Ma il reclamo della ricorrente è rimasto completamente inevaso.

E la P.A. ha confermato, in via definitiva, la graduatoria permanente, attribuendo alla Prof.ssa Rosaria COLANTUONO, il punteggio di 65,30 invece che 67,30.

In queste condizioni, il provvedimento impugnato è altresì illegittimo per difetto di motivazione.

Si chiede, pertanto, all'Autorità Scolastica competente di rideterminare, attraverso la Commissione giudicatrice il punteggio attribuito alla Prof.ssa Rosaria COLANTUONO.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, con ogni conseguenza di legge.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara il versamento in misura ridotta trattandosi di rapporti di P.I. (€ 650,00).

Avv. Diego CHIRICO

Avviso

**LA PRESENTE PUBBLICAZIONE VIENE EFFETTUATA IN ESECUZIONE
DEL DECRETO T.A.R. CAMPANIA NAPOLI IV SEZIONE N. 133 del 14.01.2016
RESA NEL RICORSO R.G. 1003/2015**